

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Deliberazione n. 14 del 06/02/2025

OGGETTO: ELENCO LEGALI DELL'UNIONE - AGGIORNAMENTO E MODIFICAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO

L'anno 2025 (duemilaventicinque) addì 6 (sei) del mese di febbraio, alle ore 09:00, in modalità audio-video-conferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita questa Giunta dell'Unione con l'intervento dei signori:

BONORI ROBERTA	PRESIDENTE DELLA UNIONE	Presente
MATTIOLI OMAR	ASSESSORE	Presente
RICCI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
VOGLI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Partecipa il Vice Segretario Generale dell'Unione, Stefania Raffini, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, Roberta Bonori, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Deliberazione n. 14 del 06/02/2025

OGGETTO: ELENCO LEGALI DELL'UNIONE - AGGIORNAMENTO E MODIFICAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che l'Unione Terre di Pianura non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, di un ufficio legale e che, pertanto, all'occorrenza deve rivolgersi a professionisti esterni per conferire incarichi di patrocinio legale per la tutela dell'Ente innanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, nonché anche per consulenze stragiudiziali;

VISTE le seguenti fonti:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con cui è regolata la materia dei contratti pubblici ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 13 e 56;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testo unico del pubblico impiego;
- lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento all'art. 15, laddove è stabilito che "[...] il Presidente dell'Unione, quale legale rappresentante legale dell'Ente, rappresenta in giudizio l'Unione e, a tal fine, può sottoscrivere procure alle liti per garantire la difesa e la tutela dell'Ente in giudizio.";
- la comunicazione interpretativa 2006/C/179/02 della Commissione europea, secondo cui le amministrazioni possono prevedere "la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente ed oggetto di adeguata pubblicità, da cui selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio";
- il Consiglio di Stato (adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018) in ordine alla configurazione dei "servizi legali" nell'ambito del precedente codice degli appalti (*D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*) che qui si ritiene riportare, applicandolo per analogia al nuovo D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha precisato:
 - che il contenuto dei servizi indicati nell'allegato IX è precipuamente la messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza giuridica o documentazione giuridica o certificazione non connessa a una questione o a un affare predeterminato. Configurando, per l'effetto, le fattispecie ivi previste come veri e propri appalti di servizi;
 - che, viceversa, la struttura contrattuale delle fattispecie di cui all'articolo 17 del codice dei contratti rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all'articolo 2222 del c.c." (prestazione d'opera);
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, nell'ambito della quale viene sostanzialmente esclusa la comparabilità di alcune prestazioni rese dall'avvocato agli altri servizi inclusi nella direttiva Comunitaria 2014/24 e viene rimarcata la natura fiduciaria delle prestazioni

medesime;

- le Linee Guida n. 12, assunte mediante Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 303 del 1 aprile 2020, avente ad oggetto "Affidamento dei servizi legali";

RICHIAMATA, inoltre, la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con particolare riferimento al seguente periodo di testo: "[...] se è vero che sia il Consiglio di Stato sia l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del Codice dei contratti (*rif. D.lgs. n. 50/2016*) suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia".

VISTO l'art. 56, comma 1, lettera h) del D.lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici vigente, laddove, in continuità con ex art. 17 del D.lgs. 50/2016, l'esclusione dalla disciplina codicistica nei casi di servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, come di seguito riportato:

"1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:

a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «reti di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:

1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;

2) un'organizzazione internazionale;

d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di

aggiudicazione applicabili;

e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;

g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.”;

PRECISATO che l'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli nn. 1, 2, 3 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990, laddove stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

DATO ATTO che l'Unione Terre di Pianura ha istituito un elenco unico di professionisti per il conferimento di incarichi legali, sulla base di direttive impartite dall'organo esecutivo di governo dell'Ente, di cui:

- Delibera di Giunta dell'Unione n. 27 del 19/06/2017
- Delibera di Giunta dell'Unione n. 29 del 17/07/2017
- Delibera di Giunta dell'Unione n. 51 del 28/09/2021;

PRESO altresì atto che l'Elenco dei legali è uno strumento a disposizione dell'Unione e dei Comuni alla stessa afferenti;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una nuova istituzione dell'Elenco, con l'obiettivo di dare seguito e continuità alla buona prassi sperimentata nel corso degli anni passati;

RAVVISATO che la materia in parola è altresì caratterizzata da un elevato grado di fiduciarità, data dal fatto che l'Amministrazione deve potersi avvalere, con riferimento ad ogni singola potenziale controversia, di un legale che ritiene idoneo e adatto al caso di specie, con riferimento al contesto giuridico, politico-istituzionale e al percorso professionale dello stesso professionista, liberamente valutandolo anche alla luce delle pregresse esperienze, anche intrattenute con Amministrazioni Pubbliche;

TENUTO CONTO che la possibilità per l'Amministrazione di valutare e scegliere liberamente, con riferimento al c.d. principio dell'*intuitu personae*, deve ovviamente sempre essere bilanciata e temperata con il rispetto dei principi già menzionati sopra;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'Elenco dovrà avvenire conformemente agli indirizzi adottati da questa Giunta, come risultanti nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che lo stesso avrà valenza per la sola Unione Terre di Pianura, pur potendo la stessa renderlo fruibile da parte dei Comuni aderenti interessati, previa formale richiesta e conseguente approvazione di atti convenzionali che disciplinino i rapporti tra le parti, nonché previa adesione e accettazione degli indirizzi formulati da questa Giunta e allegati al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'Elenco non detiene valore di graduatoria e che il conferimento di incarichi legali che non crea obblighi per gli Enti né diritti per i professionisti inclusi;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore interessato;
- in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore Politiche Finanziarie.

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di procedere all'istituzione dell'Elenco unico dei legali per l'Unione Terre di Pianura;
2. di approvare gli indirizzi contenuti nel disciplinare all. A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che norma le modalità di formazione e utilizzo dell'Elenco unico per il conferimento degli incarichi legali;
3. di dare atto che l'Elenco successivamente formato potrà essere reso disponibile ai Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura a fronte di richieste pervenute al Servizio Segreteria;
4. di demandare al Servizio Segreteria dell'Unione l'attivazione delle procedure ritenute opportune per l'istituzione dell'Elenco unico dei professionisti legali;
5. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti Organi di indirizzo politico".

INOLTRE, stante l'urgenza di procedere

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione n. 14 del 06/02/2025

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA UNIONE
BONORI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RAFFINI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

INDIRIZZI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento regola le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale da parte dell'Unione Terre di Pianura a professionisti esterni, nel rispetto dei principi fissati dal combinato disposto degli articoli nn. 1, 2, 3, D.lgs. n. 36/2023 e art. 1 della Legge n. 241/1990, ed in particolare i principi di economicità, risultato, efficacia, fiducia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono quelli di consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione gli incarichi che hanno ad oggetto l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'art. 56 del D.lgs. n. 36/2023, per cui si applica integralmente la normativa citata.

2. Istituzione dell'elenco

È istituito apposito elenco aperto ai professionisti esercenti l'attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale, per il conferimento degli incarichi legali nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

La tenuta dell'elenco è demandata al Segretario Generale dell'Unione Terre di Pianura e, in sua sostituzione, per questo specifico procedimento, al Responsabile dell'Unità Organizzativa dedicata agli Affari Generali dell'Ente, di concerto con il Servizio Segreteria dell'Unione medesima.

L'elenco è unico ed è costituito da quattro sezioni:

1. Contenzioso amministrativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: specializzazione nelle procedure di gara e contratti pubblici, in materia di urbanistica ed edilizia, in materia di società partecipate e procedure concorsuali, etc);
2. Contenzioso penale, con riferimento alla costituzione di parte civile nei processi penali;
3. Contenzioso gius-lavoristico – pubblico impiego;
4. Contenzioso tributario.

Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o proporre un dipendente della propria struttura.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su richiesta del professionista. Il Servizio Segreteria avrà cura di pubblicare l'Avviso di formazione del predetto elenco sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente; inoltre lo stesso verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

L'elenco formato avrà valore quinquennale e, successivamente alla fase istitutiva, sarà soggetto ad aggiornamento semestrale (indicativamente con i seguenti termini: entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno), attraverso comunicazione da pubblicare sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, all'Albo pretorio telematico e da notificare all'Ordine degli Avvocati di Bologna. Per gli aggiornamenti annuali non sarà necessario pubblicare ulteriori avvisi e i professionisti già iscritti non saranno tenuti a ripresentare alcuna domanda, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate. Con riferimento all'aggiornamento, il Segretario Generale o il suesposto sostituto, Responsabile Affari Generali dell'Ente, può comunque adottare disposizioni organizzative *ad hoc*, anche sulla base di eventuali situazioni e casistiche che possono emergere nel corso dell'utilizzo dell'elenco e che richiedano un intervento organizzativo specifico. È in ogni caso onere dei professionisti iscritti comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, nella specie: variazione di *curricula*, variazione di sezioni per le quali è richiesta l'iscrizione, nonché eventuali variazioni di indirizzo e/o contatti indicati nella domanda.

I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di impegno da parte dell'Amministrazione.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Unione Terre di Pianura si riserva la facoltà

di affidare incarichi legali anche a professionisti non iscritti nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità e/o importanza, tali da richiedere prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, ovvero nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione dell'Unione con oneri a loro carico. L'Unione procederà a conferire incarichi a professionisti non iscritti nell'elenco, sempre previa idonea motivazione, anche quando nessuno di coloro che è parte del medesimo elenco risulti disponibile e vi sia urgenza di procedere con l'affidamento di detto incarico.

L'elenco potrà, altresì, essere usato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista costituisce espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 CCNL del 14/09/2000.

3. Requisiti per l'inserimento nell'elenco

I requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2 sono i seguenti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- d) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. e della L. n. 136/2010 (normativa antimafia).
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) per la sola sezione dedicata alla materia tributaria è richiesto il possesso di titolo di studio che abiliti all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni Tributarie, ex art. 12, D.lgs. n. 546/1992, nonché iscrizione da almeno 3 (tre) anni nei relativi Albi.

4. Iscrizione nell'elenco

L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del professionista interessato. L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà indicare le sezioni per cui si chiede di essere iscritti, in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione risultante dal *curriculum*, e dovrà essere corredata della seguente documentazione.

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati e/o possesso di titolo di studio che abiliti all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie presso il foro di appartenenza, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative o limitative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- b) codice fiscale e partita IVA;
- c) *curriculum vitae* e professionale redatto in formato europeo, sottoscritto, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente verrà escluso dall'elenco ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76, d.P.R. n. 445/2000.

5. Affidamento degli incarichi

Con riferimento agli incarichi di cui all'art. 56, comma 1, lett. h), nn. 1) e 2), D.lgs. n. 36/2023, quando l'Unione intende avvalersi dell'attività del professionista assumerà detta decisione con provvedimento monocratico – e relativo disciplinare di incarico – da parte del Responsabile del Settore/Area competente in caso di consulenza-assistenza stragiudiziale. Nei casi di necessità di costituzione in giudizio, l'Unione procederà mediante deliberazione di Giunta, a fronte di una relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, in ordine alla necessità di attivare il giudizio o a resistervi. Tale deliberazione, nella specie, autorizza il rappresentante legale dell'Ente ad attivare il giudizio o a resistervi, nonché a sottoscrivere la procura alle liti; individua infine il legale dell'Ente, sulla base dell'elenco costituito, salve le eccezioni già rappresentate nel presente documento di indirizzo. In casi di urgenza, si può procedere direttamente con la sottoscrizione della procura alle liti da parte del Presidente dell'Unione, sempre a fronte della relazione del Responsabile del Settore cui afferisce la controversia. Successivamente, si procede ad informare la Giunta, che ne prende atto.

La scelta del professionista è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023, in relazione alla materia della controversia, tenendo conto della specializzazione e del *curriculum* trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco, valutando i preventivi di spesa ricevuti.

All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente da cui ha ricevuto incarico, per la durata del rapporto instaurato e dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

Ciascun Ente non potrà incaricare i professionisti iscritti nell'elenco che abbiano incarichi contro l'Ente stesso per terzi, pubblici o privati.

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso. La violazione di detti doveri oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto è fonte di responsabilità civile, penale e contabile.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

6. Condizioni

L'atto con il quale il professionista è incaricato dovrà prevedere:

- a) indicazione del valore della causa, se quantificabile o quantificato;
- b) compenso professionale, determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque con riferimento alle tariffe di cui alle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) dichiarazione di inesistenza di conflitto di interesse nei confronti dell'Ente che intende procedere al conferimento;
- e) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare costantemente, per iscritto, l'Ente sullo stato generale del contenzioso, sul grado di complessità dell'incarico con l'indicazione dell'attività posta in essere allegando la relativa documentazione;
- g) obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto relativo all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

7. Corrispettivi per gli incarichi legali

I corrispettivi per gli incarichi conferiti potranno essere oggetto di concertazione tra l'Amministrazione e il professionista e, in ogni caso, dovranno rifarsi al tariffario previsto dalla legge professionale. Saranno corrisposti dall'Unione a conclusione della fase di consulenza/assistenza o del procedimento giurisdizionale, anche con riferimento a singole fasi dello stesso. In ogni caso l'Unione si confronta sul punto con il professionista.

8. Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco dei professionisti iscritti è disposta:

- a) per perdita di uno o più requisiti per l'iscrizione;
- b) in caso di rifiuto senza giustificato motivo di assumere l'incarico;
- c) per mancato assolvimento con diligenza e puntualità dell'incarico conferito;
- d) in caso di gravi inadempienze;
- e) in caso di falsità riportate nelle dichiarazioni relative all'ammissione nell'elenco;
- f) su istanza del richiedente.

9. Pubblicità

L'elenco dei professionisti è pubblico per garantirne la maggiore diffusione. L'Amministrazione attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata.

Gli incarichi conferiti saranno pubblicati ai sensi degli articoli nn. 3, 19, 20, D.lgs. n. 36/2023, a cura del Responsabile del procedimento, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

10. Trattamento dati personali

I dati forniti dai Professionisti, saranno raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE.

11. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento di indirizzo, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico.

Proposta N. 197 / 2025
SERVIZIO SEGRETERIA

**OGGETTO: ELENCO LEGALI DELL'UNIONE - AGGIORNAMENTO E
MODIFICAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PER LA COSTITUZIONE
E LA TENUTA DELL'ELENCO**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/01/2025

IL RESPONSABILE
TUNDO MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 197 / 2025
SERVIZIO SEGRETERIA

**OGGETTO: ELENCO LEGALI DELL'UNIONE - AGGIORNAMENTO E
MODIFICAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PER LA COSTITUZIONE
E LA TENUTA DELL'ELENCO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.

Motivazioni:

☒ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 30/01/2025

IL RESPONSABILE
TUNDO MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)